

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

GLI AIUTI DI STATO NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS E LA QUINTA MODIFICA DEL TEMPORARY FRAMEWORK

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 28 gennaio 2021, la Commissione ha nuovamente¹ esteso il *temporary framework* in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020², prorogandolo fino al 31 dicembre 2021, adeguando i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della pandemia e modificando le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuto che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)³.

Si tratta della quinta modifica apportata dalla Commissione al fine di ampliare la gamma delle tipologie di sostegno che gli Stati Membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Più particolarmente, la modifica del 3 aprile 2020⁴ mirava a consentire agli Stati Membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e le produzioni connesse al contrasto del *coronavirus*, tutelando i

¹ Com. Comm. C(2021) 564 final del 28.01.2021, *Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.*

² Com. Comm. C(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak.* Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ L'articolo 107 TFUE al paragrafo 3 dispone: "... Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione...".

⁴ Com. Comm. C(2020) 2215 final del 03.04.2020, *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.* Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

posti di lavoro e sostenendo le imprese. La modifica dell'8 maggio 2020⁵, invece, aveva incluso i criteri in base ai quali erano ammissibili le misure di ricapitalizzazione e di finanziamento del debito subordinato, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato nell'Unione. La modifica del 29 giugno 2020⁶, inoltre, aveva potenziato il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle *start-up* incentivando gli investimenti privati. La modifica del 13 ottobre 2020⁷, infine, aveva autorizzato gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi. L'ultimo paniere di modifiche del *temporary framework* ricomprende diversi aspetti.

In primo luogo, al fine di incentivare gli Stati Membri a privilegiare forme di aiuto rimborsabili, la Commissione darà loro la possibilità di convertire, previa notifica e fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili già erogati⁸ in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. Gli Stati Membri, inoltre, potranno aumentare le dotazioni di bilancio delle misure esistenti o introdurre altre modifiche per allinearle al *temporary framework* così come modificato, notificando in blocco un elenco di tutte le misure di aiuto che prevedono di modificare, così consentendo alla Commissione di adottare una singola decisione riducendo tempi e oneri amministrativi.

In secondo luogo, l'evoluzione della pandemia, ed il rallentamento dell'attività economica causato dall'introduzione di nuove misure restrittive e/o dall'inasprimento di quelle esistenti, hanno indotto la Commissione ad aumentare i massimali stabiliti nel *temporary framework* per alcune misure di sostegno. Più particolarmente, i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzati da 100.000 a 225.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 120.000 a 270.000 euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, e da 800.000 a 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori, mantenendo tuttavia la possibilità di combinarli con gli aiuti "*de minimis*" per impresa, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative normative.

Le imprese che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, inoltre, potranno beneficiare di un contributo, da parte del relativo Stato Membro, per i costi fissi non sono coperti dalle entrate fino a 10 milioni di euro per impresa (e non più 3 milioni come in precedenza).

Infine, dato il persistere della mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economici delle esportazioni verso i Paesi con rischi assicurabili sul mercato, a seguito di una consultazione pubblica la Commissione ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 anche dell'esclusione temporanea di tutti i Paesi dal relativo elenco ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine⁹.

1 febbraio 2021

⁵ Com. Comm. C(2020) 3156 final del 08.05.2020, *Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁶ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁷ Com. Comm. C/2020/7127 del 13.10.2020, *Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁸ Nello specifico, tra le altre, gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti.

⁹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

✉ r.jacchia@dejalex.com

☎ +39 02 72554.1

📍 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

✉ m.stillo@dejalex.com

☎ +32 (0)26455670

📍 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com